



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Provincia di Pescara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 29/07/2026

OGGETTO: Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi (ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199) – Approvazione.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove, del mese di Luglio alle ore 19:16, presso SALA CONSILIARE ETTORE SPALLETTI, ubicata presso la sede Municipale Marconi n. 24, si è riunito Il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FERRI LORENZO	Si	REBICHINI ANDREA	Si
CAROTA STEFANO	Si	ANTICO ANTONELLO	Si
DI FEBO PARIDE	Si	CASARIN ANTONELLA	Si
TATONE CLAUDIA	No	VIVARELLI ISABELLA	No
DELLE MONACHE ARIANNA	Si	CABRAS MARGHERITA	Si
ANSELMI ANGELO	Si	SPERANDII MATTEO	Si
DI VITTORIO DAVIDE	Si		

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Il Segretario Dott.ssa D'INCECCO MARZIA.

Assume la Presidenza Il Presidente ANSELMI ANGELO che, riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 11 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Illustra il Sindaco riferisce che la legge di bilancio per il 2026 offre ai comuni la possibilità di regolamentare il proprio istituto di rottamazione

Passa la parola per maggiori indicazioni al Responsabile dell'Area finanziaria dott. Fabrizio Nerone che precisa che trattasi di un istituto autonomo rispetto alle previsioni statali e quindi il comune può disciplinare l'istituto e le scadenze indipendentemente da quelle statali tra cui l'ultima la cosiddetta rottamazione quinquies che quindi ha diverse scadenze; il comune con una propria regolamentazione può gestire anche le date di scadenza non come quella statale, quindi trattasi di una Regolamentazione di una prima rottamazione del Comune di Cappelle sul Tavo
L'unico limite è quello di non poter incidere sulla quota capitale mentre si può deliberare di abbattere sanzione interessi come ha deciso il comune, sia per l'IMU e Tari e prevedendo in caso di ISEE e situazioni di disagio e anche di difficoltà anche per le imprese ulteriori dilazioni di pagamento con rate anche fino a 120 .

Il Consiglio Comunale

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie, nei limiti definiti dalla legge;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art 1 c. 792 L. 160/2019, ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 356 del 20/07/2023 con la quale è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2025, non rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, nonché di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 31/12/2025 o divenuti esecutivi entro il 31/12/2025;

Considerato che l'Ente ha la necessità di razionalizzare il proprio magazzino crediti, caratterizzato da una quota rilevante di residui attivi di difficile esazione;

Richiamati inoltre:

- la relazione tecnica illustrativa allegata alla presente (Allegato B), che dimostra la convenienza economica dell'operazione e l'assenza di danno erariale, stante il recupero integrale della quota capitale del tributo;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione;

Atteso che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento strategico per incrementare la riscossione spontanea, ridurre il contenzioso tributario pendente e migliorare gli equilibri di bilancio attraverso il potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'obiettivo prefissato con l'adozione dello strumento della definizione agevolata è l'eliminazione delle morosità per le quali altre procedure di riscossione coattiva potrebbero comportare un pesante aggravio dei costi a carico dei contribuenti impossibilitati a regolarizzare i propri debiti, poiché versano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
- la definizione agevolata non rappresenta una rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività, ma piuttosto è da intendersi come uno strumento che possa aiutare il potenziamento della riscossione quando vi sono elementi che lasciano supporre che i tentativi di recupero sarebbero inefficaci;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;
- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;
- il termine complessivamente concesso ai debitori per aderire e adempiere, decorrente dalla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, rispetta comunque il limite minimo di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 199/2025; qualora, per qualsiasi ragione, l'iter di approvazione e pubblicazione dovesse protrarsi in modo da comprimere tale termine al di sotto della soglia minima di legge, le scadenze di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento si intendono automaticamente prorogate del tempo necessario ad assicurarne il rispetto;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler aumentare l'attività di riscossione attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa per consentire il recupero delle somme;
- necessario ed opportuno, nel rispetto della disposizione normativa in premessa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita all'Ente dalla legge, disciplinare con apposito Regolamento le misure per una corretta definizione agevolata delle somme non rimosse;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 1, commi 105 e 108, della Legge n. 199/2025, in tema di condizioni per l'introduzione della misura e di efficacia dei regolamenti che la dispongono;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento, comprensivo del relativo Allegato Tecnico, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Acquisito, altresì, l'allegato parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione;

Con voti: favorevoli resi all'unanimità dei presenti per alzata di mano

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento composto da n. 9 (nove) articoli e comprensivo del relativo Allegato Tecnico (Allegato A), che disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, secondo quanto recato dallo stesso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;

- 4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai debiti tributari ed extratributari risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura, salvo quanto previsto per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali l'art. 2, comma 3, del Regolamento dispone l'abbattimento dei soli interessi, della maggiorazione di cui all'art. 27, sesto comma, L. 689/1981, e degli oneri di riscossione;
- 5) di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Soggetto Affidatario del servizio di riscossione coattiva per gli adempimenti di competenza.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Con voti: favorevoli resi all'unanimità dei presenti per alzata di mano

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 577 del 26/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 26/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 577 del 26/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 26/07/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
ANSELMI ANGELO

Il Segretario
Dott.ssa D'INCECCO MARZIA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.